



CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA XXXII

16 febbraio 2010

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 16 del mese di febbraio duemiladieci, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 12 febbraio 2010 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - A. Marco D'ACRI - Loredana DEVIETTI - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Claudio LUBATTI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Bruno MATOLA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Claudio BONANSEA - Ivano CORAL - Eugenio GAMBETTA - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Alessandra SARTORIO - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Franco PAPOTTI.

(Omissis)

OGGETTO: Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A. - R.T.M. S.p.A. Assemblea straordinaria degli azionisti. Modifica dell'oggetto sociale. Esercizio del diritto di recesso.

N. Protocollo: 4015/2010

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione, proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (2/2/2010), del cui oggetto viene data lettura, a norma dell'art. 19, comma 2, del Regolamento, dal Segretario Generale ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

L' "Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.", in forma abbreviata "R.T.M. S.p.A." (C.F. 05575180012) è una società costituita nel 1988 che ha per oggetto le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzati allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in specie innovativi, nonché la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione.

Per l'evidente sintonia dell'opera svolta da RTM S.p.A. con le finalità istituzionali che questo Ente persegue nell'ambito dello sviluppo economico locale, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 622-73996/1999 del 3.5.1999 veniva autorizzata la partecipazione della Provincia alla R.T.M. S.p.A., in qualità di azionista, mediante la sottoscrizione, in più fasi, di n. 800.000 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna per un importo complessivo di L. 800.000.000.

Con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 290502/2003 in data 25.11.2003 venivano autorizzati, per la quota di competenza di questa Provincia, proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale, il ripianamento della perdita riportata da R.T.M. S.p.A. per un importo di euro 435.664,00 e la contestuale ricapitalizzazione della Società, da attuarsi mediante la sottoscrizione di nuove azioni, per un importo di euro 86.426,00.

Attualmente, R.T.M. S.p.A. ha un capitale sociale interamente versato di euro 371.238,00 suddiviso in n. 371.238 azioni del valore nominale unitario di euro 1,00 ed è ripartito tra gli azionisti come di seguito indicato:

Azionisti	Numero di azioni possedute	Quota percentuale	Valore nominale della partecipazione in euro
DYTECH - DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES SPA	89.447	24,094	89.447,00
Provincia di Torino	56.224	15,145	56.224,00
EL.EN. SPA	64.145	17,279	64.145,00
DAYCO EUROPE SRL	52.000	14,007	52.000,00
GENGROUP SRL	48.815	13,149	48.815,00
CASSETTO SRL	33.333	8,979	33.333,00
ISTITUTO ITALIANO SALDATURA	15.000	4,041	15.000,00
QUANTA SYSTEM SPA	5.000	1,347	5.000,00
COMUNITA' MONTANA VALCHIUSELLA	1.667	0,449	1.667,00
ASSOC. INDUSTRIALE CANAVESE	1.667	0,449	1.667,00
CONSORZIO CALEF	1.377	0,371	1.377,00
COMUNE DI VICO CANAVESE	1.000	0,269	1.000,00
G.S. SRL	667	0,180	667,00
COMUNE DI RUEGLIO	344	0,093	344,00
GEDDA LIVIO	333	0,090	333,00
CONFINDUSTRIA PIEMONTE	219	0,059	219,00
TOTALE	371.238	100,00 %	371.238,00

In data 31 marzo 2009 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ossequio alle disposizioni introdotte con la Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.), di ritenere non sussistenti i presupposti richiesti dalla citata Legge per il mantenimento della partecipazione societaria posseduta in R.T.M. S.p.A., e conseguentemente ha disposto di cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, la partecipazione stessa *“dando mandato alla Giunta Provinciale di predisporre un piano operativo che individui le tempistiche e le modalità di dismissione della partecipazione in questione, tenendo conto dei riflessi che la cessione a terzi potrebbe comportare nella compagine sociale e valutando, sotto il profilo economico, come assicurare un’adeguata valorizzazione delle quote oggetto di cessione”*.

In esecuzione del provvedimento consiliare suindicato, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 512-43862 in data 30 novembre 2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato, tra l’altro:

- di stabilire che l’individuazione dell’*advisor* cui affidare il servizio di consulenza per la gestione del portafoglio degli enti partecipati, la dismissione di quote societarie (tra cui le azioni R.T.M. S.p.A.) e il riordino delle partecipazioni provinciali, avvenga tramite gara ad evidenza pubblica, demandando ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Partecipazioni l’avvio della procedura di gara nonché l’individuazione delle modalità di svolgimento della stessa;
- di approvare il relativo Capitolato d’oneri.

Il Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A. ha convocato per il giorno 25 gennaio 2010 alle ore 11,00, presso lo Studio del notaio Bima in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 16, in seconda convocazione, l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica art. 2 dello Statuto sociale: trasferimento sede sociale.
2. Modifica art. 3 dello Statuto sociale: integrazione oggetto sociale.

Gli uffici provinciali preposti hanno provveduto a richiedere tempestivamente ad R.T.M. S.p.A. la documentazione illustrativa delle modifiche proposte, ma la Società ha inviato solo tardivamente, dopo numerosi solleciti, una bozza di revisione dello Statuto, pervenuta non in tempo utile per consentire al Consiglio Provinciale, quale organo competente in materia, di deliberare in merito all’operazione in oggetto nei tempi necessari per consentire al rappresentante delegato in Assemblea di esprimere legittimamente un voto.

L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. (assente la Provincia di Torino) ha approvato, in data 25 gennaio 2010, con atto pubblico a rogito del notaio Bima, in corso di deposito presso l’Ufficio Registro Imprese di Torino, le proposte di modifica dello Statuto sociale poste all’ordine del giorno.

La modifica dell’art. 2 dello Statuto prevede il trasferimento della sede legale da Vico Canavese (Torino) ad Agliè (Torino).

La seconda modifica approvata dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti concerne l’art. 3 dello Statuto e consiste nell’ampliamento dell’oggetto sociale per ricomprendervi attività riconducibili al settore dell’energia.

In particolare, è stato previsto che la Società potrà svolgere nuove attività di *“progettazione e realizzazione di impianti industriali, chiavi in mano”*, nonché *“progettazione e realizzazione di impianti e componenti per la produzione di energia, trattamento dell’acqua e climatizzazione”*. Inoltre, la Società potrà svolgere attività di *“progettazione e realizzazione di impianti per il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei componenti delle macchine ed apparecchiature elettromeccaniche, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la realizzazione di*

componenti di impianti per la produzione di energia nucleare ed a ciclo fossile, per il trasporto il recupero e la conversione dell'energia in acqua per uso domestico, agricolo ed industriale e climatizzazione”.

Come si evince dalla suesposta trattazione, la modifica dell'oggetto sociale approvata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti consente un ampliamento significativo dell'attività della Società estendendo l'ambito di operatività ad un settore nuovo ed ulteriore (energia) a quello originario e determinando una conseguente alterazione nel rischio di investimento dei soci e nella redditività potenziale della Società.

L'art. 2437, comma 1, lettera a) del codice civile individua tra i presupposti inderogabili legittimanti il recesso del socio - assente o dissenziente - di una società per azioni *“la modifica dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società”.*

In dottrina, si ritiene che tale presupposto possa legittimamente ricorrere non solo in presenza di un mutamento radicale dell'oggetto sociale, ma anche in presenza di una limitazione o espansione dello stesso, da cui consegua un cambiamento significativo dell'attività sociale (ad esempio il cambiamento del settore economico o merceologico).

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Rilevato che la Provincia ha aderito alla società R.T.M. S.p.A. nell'anno 1999 al fine di sostenere lo sviluppo del territorio nell'area del Canavese, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del suo Statuto e dall'art. 3 del T.U.E.L.;

Rilevato che l'attività posta in essere da R.T.M. non risponde a finalità istituzionali specifiche della Provincia, a parte quella generale riconducibile allo sviluppo del territorio, che, nel 1999, ha giustificato l'assunzione della partecipazione da parte dell'Ente, per fare fronte ad un periodo di crisi della Società;

Dato atto che oggi R.T.M. risulta risanata e che nuovi soggetti industriali sono entrati nella compagine societaria e che, pertanto, il ruolo della Provincia nella Società si può ritenere esaurito, come peraltro ribadito nella deliberazione di riordino delle partecipazioni societarie approvata dal Consiglio Provinciale in data 31.3.2009, prot. n. 64200/2008;

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. ha deliberato, in data 25 gennaio 2010, di modificare l'art. 2 dello Statuto sociale prevedendo il trasferimento della sede legale da Vico Canavese ad Agliè, nonché l'art. 3 dello Statuto ampliando in maniera significativa l'oggetto sociale (nei testi riportati nel prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per esserne parte integrante e sostanziale);

Visto il testo dello Statuto della Società, risultante dalle modificazioni come sopra esposte, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che nel caso di specie, con riferimento alla modifica dell'art. 3 dello Statuto sociale (oggetto sociale), ricorrano i presupposti di legge per esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile, a norma del quale il socio che non abbia concorso alla deliberazione è legittimato a recedere dalla Società, per tutte o parte delle proprie azioni;

Dato atto che i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso sono disciplinati dall'art. 2437-bis del codice civile che prevede quanto segue: *“Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio*

recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. (...) Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.”;

Richiamato altresì l'art. 2437-ter c.c. che stabilisce i criteri di determinazione del valore delle azioni: *“Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.”;*

Visto altresì l'art. 2437-quater del codice civile che disciplina il procedimento di liquidazione;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A. non ha comunicato agli azionisti alcun valore di liquidazione delle azioni ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, diversamente da quanto previsto dalla legge, e che pertanto occorre provvedere in merito al fine di acquisire un valore per il rimborso delle stesse;

Dato atto che l'art. 12 dello Statuto sociale di R.T.M. S.p.A. riconosce al socio l'esercizio del diritto di recesso in tutti i casi stabiliti dalla legge;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7^a Commissione Consiliare Permanente in data 10.2.2010;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto che l'Assemblea Straordinaria degli azionisti dell'"Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.", in forma abbreviata "R.T.M. S.p.A.", (C.F. 05575180012) ha deliberato in data 25 gennaio 2010, con atto pubblico a rogito del notaio Bima, in corso di deposito presso l'Ufficio Registro Imprese di Torino, di modificare l'art. 2 dello Statuto sociale prevedendo il trasferimento della sede legale da Vico Canavese

ad Agliè, nonchè l'art. 3 dello Statuto ampliando in maniera significativa l'oggetto sociale (nei testi riportati nel prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per esserne parte integrante e sostanziale);

- 2) di ritenere le attività svolte dalla società R.T.M. S.p.A. - anche in conseguenza delle modifiche statutarie riportate al precedente punto 1) del dispositivo - non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008), e di ribadire la necessità di dismettere la partecipazione societaria posseduta dalla Provincia stessa;
- 3) di esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile, per tutte le azioni possedute di "R.T.M. S.p.A.", ricorrendone i presupposti di legge in quanto la modifica della clausola dell'oggetto sociale deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 25 gennaio 2010 comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società,
- 4) di autorizzare il dirigente del Servizio Partecipazioni ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per formalizzare il diritto di recesso dalla R.T.M. S.p.A., nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) di demandare alla Giunta Provinciale la valutazione della congruità del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione di R.T.M. S.p.A., autorizzando all'occorrenza l'esperimento della procedura prevista l'art. 2437-ter del codice civile;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia.



(Segue l'illustrazione del Presidente della Provincia, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A. - R.T.M. S.p.A. Assemblea straordinaria degli azionisti. Modifica dell'oggetto sociale. Esercizio del diritto di recesso.

N. Protocollo: 4015/2010

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti	=	34	
Astenuti	=	8	(Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Papotti - Pianasso - Ruffino)
Votanti	=	26	

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~~~~~

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

|          |   |    |                                                                                     |
|----------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenti | = | 34 |                                                                                     |
| Astenuti | = | 8  | (Albano - Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Papotti - Pianasso - Ruffino) |
| Votanti  | = | 26 |                                                                                     |

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - D'Acri - Devietti - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Lubatti - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Rabellino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio  
F.to G. Vacca Cavalot

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale n. XXXII del 16 febbraio 2010.

ALLEGATO A)

**Si riportano gli articoli dello Statuto modificati dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti di R.T.M. S.p.A. in data 25 gennaio 2010**

| Estratto dello STATUTO in vigore prima dell'Assemblea Straordinaria del 25 gennaio 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estratto dello STATUTO vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Articolo 2</b><br/><i>Sede sociale e domicilio</i></p> <p><i>La Società ha sede legale nel Comune di Vico canadese (TO).</i></p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove Direzioni, Uffici, Succursali, Agenzie e rappresentanze e di sopprimerle; e di spostare l'indirizzo della sede legale, nell'ambito del Comune della sede stessa.</p> <p>Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.</p> <p>In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p align="center"><b>Articolo 2</b><br/><i>Sede sociale e domicilio</i></p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di <b>Aglie (Torino).</b></p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove Direzioni, Uffici, Succursali, Agenzie e rappresentanze e di sopprimerle; e di spostare l'indirizzo della sede legale, nell'ambito del Comune della sede stessa.</p> <p><i>Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.</i></p> <p>In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.</p> <p align="center">1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p align="center"><b>Articolo 3</b><br/><i>Oggetto sociale</i></p> <p>La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzati allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi;</li> <li>- la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione;</li> <li>- l'attività di formazione professionale.</li> </ul> <p><i>In particolare la Società ha lo scopo di realizzare, anche con iniziative industriali in supporto ad altre imprese industriali, consorzi o società (anche consortili) di ricerca:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) strumenti e tecnologie applicativi della robotica, dell'informatica e dell'automazione ai processi industriali;</li> <li>b) ricerche sui problemi energetici connessi con le applicazioni industriali;</li> <li>c) trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche alle piccole e medie imprese;</li> </ul> | <p align="center"><b>Articolo 3</b><br/><i>Oggetto sociale</i></p> <p>La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzati allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi;</li> <li>- la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione;</li> <li><b>-la progettazione e realizzazione di impianti industriali, chiavi in mano.</b></li> <li><b>-la progettazione e realizzazione di impianti e componenti per la produzione di energia, trattamento dell'acqua e climatizzazione.</b></li> <li>- l'attività di formazione professionale.</li> </ul> <p>In particolare la Società ha lo scopo di realizzare, anche con iniziative industriali in <b>collaborazione con</b> altre imprese, <b>privati ed Istituzioni</b>, consorzi o società (anche consortili) <b>finalizzate alla realizzazione dell'oggetto sociale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) strumenti e tecnologie applicativi della robotica, dell'informatica e dell'automazione ai processi industriali;</li> <li>b) ricerche sui problemi energetici connessi con le applicazioni industriali; <b>progettazione e realizzazione di impianti per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei componenti delle</b></li> </ul> |



- d) certificazione di componenti meccanici, elettromeccanici elettronici;
- e) assistenza ai soci nella progettazione e nello sviluppo di macchinario speciale o a ciclo completo e di macchine utensili e loro componenti;
- f) applicazioni di sistemi e metodi di controllo di qualità in campo industriale.

La Società può collaborare con Enti, pubblici o privati, o Società, italiani o stranieri, che perseguano scopi analoghi, con la finalità di promuovere il progresso della conoscenza necessaria per un adeguato sviluppo del settore industriale.

La Società può collaborare, inoltre, con tutte le iniziative nazionali ed internazionali operanti nei campi di proprio interesse, allo scopo di utilizzare, fin dove possibile, le risorse pubbliche disponibili per il miglioramento del proprio know-how e delle proprie competenze.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non in via prevalente o nei confronti del pubblico) connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, a titolo esemplificativo, la compravendita di beni immobili destinati all'esercizio della propria attività, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, italiane ed estere, con attività simile o complementare, la stipulazione e l'accollo di mutui anche fondiari, la concessione nel proprio interesse di garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi, ivi compresi le Banche e gli Istituti di Credito.

E' escluso lo svolgimento delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi professionali se vietate dalla presente e futura legislazione.

**macchine ed apparecchiature elettromeccaniche, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la realizzazione di componenti di impianti per la produzione di energia nucleare ed a ciclo fossile, per il trasporto il recupero e la conversione dell'energia in acqua per uso domestico, agricolo ed industriale e climatizzazione.**

c) trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche alle imprese, **con particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimensioni**

d) certificazione di componenti meccanici, elettromeccanici, elettronici **e realizzazione di brevetti industriali.**

e) assistenza ai soci nella progettazione e nello sviluppo di: macchinario speciale o a ciclo completo e di macchine utensili e loro componenti, **nella progettazione e realizzazione di sistemi e componenti, industriali per la produzione di energia.**

f) applicazioni di sistemi e metodi di controllo di qualità in campo industriale.

La Società può collaborare con Enti, pubblici o privati, o Società, italiani o stranieri, che perseguano scopi analoghi, **a quanto stabilito nell'oggetto Sociale.**

La Società può collaborare, inoltre, con tutte le iniziative nazionali ed internazionali operanti nei campi di proprio interesse, allo scopo di utilizzare, fin dove possibile, le risorse pubbliche **e private**, disponibili per il miglioramento del proprio know-how e delle proprie competenze.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non in via prevalente o nei confronti del pubblico) connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, a titolo esemplificativo, la compravendita di beni immobili destinati all'esercizio della propria attività, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, italiane ed estere, con attività simile o complementare, la stipulazione e l'accollo di mutui anche fondiari, la concessione nel proprio interesse di garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi, ivi compresi le Banche e gli Istituti di Credito.

E' escluso lo svolgimento delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi professionali se vietate dalla presente e futura legislazione.

ALLEGATO B)

**Statuto di Società per Azioni****Titolo I****Costituzione della Società****Articolo 1***Denominazione*

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale: "Istituto per le Ricerche di Tecnologia Meccanica e per l'Automazione S.p.A.".

La Società potrà essere indicata anche con la sola denominazione abbreviata "R.T.M. S.p.A.".

**Articolo 2***Sede sociale e domicilio*

La Società ha sede legale nel Comune di **Aglié (Torino)**.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove Direzioni, Uffici, Succursali, Agenzie e rappresentanze e di sopprimerle; e di spostare l'indirizzo della sede legale, nell'ambito del Comune della sede stessa.

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

**Articolo 3***Oggetto sociale*

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- le attività industriali di studio, ricerca applicata e sperimentazione finalizzati allo sviluppo delle tecnologie meccaniche e dell'automazione, dei mezzi e dei sistemi di produzione, di materiali in ispecie innovativi;

- la costruzione di prototipi di macchine e sistemi di produzione;

-**La progettazione e realizzazione di impianti industriali, chiavi in mano.**

-**La progettazione e realizzazione di impianti e componenti per la produzione di energia ,trattamento dell'acqua e climatizzazione.**

- l'attività di formazione professionale.

In particolare la Società ha lo scopo di realizzare, anche con iniziative industriali in **collaborazione con** altre imprese, **privati ed Istituzioni**, consorzi o società (anche consortili) **finalizzate al realizzazione dell'oggetto sociale:**

a) strumenti e tecnologie applicativi della robotica, dell'informatica e dell'automazione ai processi industriali;

b) ricerche sui problemi energetici connessi con le applicazioni industriali; **progettazione e realizzazione di impianti, per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei componenti delle macchine ed apparecchiature elettromeccaniche, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la realizzazione di componenti di impianti per**

la produzione di energia nucleare ed a ciclo fossile, per il trasporto il recupero e la conversione dell'energia in acqua per uso domestico, agricolo ed industriale e climatizzazione.

c) trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche alle imprese, con particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimensioni

d) certificazione di componenti meccanici, elettromeccanici elettronici e realizzazione di brevetti industriali.

e) assistenza ai soci nella progettazione e nello sviluppo di :macchinario speciale o a ciclo completo e di macchine utensili e loro componenti, nella progettazione e realizzazione di sistemi e componenti, industriali per la produzione di energia.

f) applicazioni di sistemi e metodi di controllo di qualità in campo industriale.

La Società può collaborare con Enti, pubblici o privati, o Società, italiani o stranieri, che perseguano scopi analoghi, a quanto stabilito nell'oggetto Sociale.

La Società può collaborare, inoltre, con tutte le iniziative nazionali ed internazionali operanti nei campi di proprio interesse, allo scopo di utilizzare, fin dove possibile, le risorse pubbliche e private, disponibili per il miglioramento del proprio know-how e delle proprie competenze.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non in via prevalente o nei confronti del pubblico) connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, fra le quali, a titolo esemplificativo, la compravendita di beni immobili destinati all'esercizio della propria attività, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, italiane ed estere, con attività simile o complementare, la stipulazione e l'accollo di mutui anche fondiari, la concessione nel proprio interesse di garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi, ivi compresi le Banche e gli Istituti di Credito.

E' escluso lo svolgimento delle attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi professionali se vietate dalla presente e futura legislazione.

#### **Articolo 4**

##### *Durata*

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **Titolo II**

### **Capitale sociale, azioni e finanziamenti**

#### **Articolo 5**

##### *5.1 Capitale sociale*

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 371.238,00 (trecentosettantunmiladuecentotrentotto) suddiviso in

numero 371.238 (trecentosettantunmiladuecentotrentotto) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sè sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

Le azioni sono nominative.

I versamenti delle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### 5.2 *Trasferimento delle azioni per atto mortis causa*

In caso di morte di uno dei soci, ai soci superstiti spetta, in proporzione del valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute, il diritto di acquistare dagli aventi causa del defunto la partecipazione di questi.

Il diritto di acquisto è esercitato da parte dei soci superstiti entro il termine tassativo di centoottanta (180) giorni dalla morte, in forma scritta e con invio di raccomandata A.R. agli aventi causa; la comunicazione deve contenere la precisa indicazione dell'intenzione di acquistare la porzione della quota del socio deceduto proporzionale al valore nominale della quota posseduta dall'esercente il diritto di acquisto e l'espressa accettazione della regola per cui, in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte di uno o più degli altri soci superstiti che ne hanno diritto, spetta l'accrescimento a favore dei soci che abbiano esercitato il diritto stesso; l'accrescimento avviene in proporzione al valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio superstite che abbia esercitato il diritto di acquisto.

Il corrispettivo, in caso di disaccordo tra i soci esercitanti il diritto di acquisto e gli aventi causa del socio deceduto, è fissato in misura corrispondente al valore delle azioni determinato come previsto dall'art. 2437 ter C.C..

Il corrispettivo è versato entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di raggiungimento dell'accordo sul prezzo, ovvero, in caso di disaccordo, dalla data del deposito, presso la sede sociale, della relazione giurata di cui all'art. 2437 ter C.C..

#### 5.3 *Trasferimento delle azioni per atto inter vivos*

Il trasferimento delle azioni al coniuge ed ai discendenti o ascendenti in linea retta è libero.

E' altresì libero il trasferimento delle azioni a società controllata dal cedente od a società al cui controllo è sottoposto il cedente a norma dell'art. 2359 C.C..

Il trasferimento delle azioni a società fiduciarie è libero

a condizione che l'originario socio resti fiduciante per tutte le azioni trasferite. La società fiduciaria può peraltro trasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante od al suo coniuge od ai suoi discendenti o ascendenti in linea retta.

In ogni altro caso il socio che intenda trasferire a terzi o a soci tutte le proprie azioni o parte di esse, le deve offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso o gratuito in tutto o in parte le proprie azioni ("socio offerente") deve offrirle agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, le generalità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal socio offerente. I destinatari comunicano l'accettazione dell'offerta all'Organo Amministrativo entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta. La comunicazione del destinatario deve indicare il numero delle azioni che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare tutte le azioni che gli spettano in prelazione ovvero optare per l'acquisto di un numero inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare in tutto od in parte le azioni non acquistate in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione tra tutti i soci del numero delle azioni offerte in vendita vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle azioni sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in vendita e non solo per una parte di esse;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, le azioni sono loro trasferite entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la Società. La determinazione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitro si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale superiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti,

anche individualmente, o l'alienante possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'arbitro dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, le azioni offerte sono trasferite entro trenta giorni (30) dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell'arbitro; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda tutte le azioni offerte in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purchè il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)".

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della Società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di *warrant* di acquisto o sottoscrizione di azioni, nonchè di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle azioni sociali.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della Società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

## **Articolo 6**

### *6.1 Finanziamento dei soci*

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, in denaro o in natura, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **Titolo III**

### **Assemblea**

## **Articolo 7**

### *7.1 Convocazione dell'Assemblea*

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In via ordinaria o straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonchè in ogni caso previsto dalla legge.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo.

#### *7.2 Rappresentanza*

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della Società od alle società da questa controllate, ovvero ai membri di organi amministrativi o di controllo od ai dipendenti di queste.

Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla stessa, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Se i soci sono Enti o Società possono intervenire all'Assemblea anche a mezzo di procuratori speciali designati mediante delega scritta.

#### *7.3 Svolgimento dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria la Società può dotarsi di regolamento per disciplinare lo svolgimento delle Assemblee.

Le deliberazioni dell'Assemblea, non tenuta ai sensi dell'articolo 7.4, sono prese per alzata di mano.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non azionista ed eventualmente due scrutatori, scegliendoli fra gli

Azionisti presenti.

In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Nei casi previsti dalla legge, o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, questi designa un notaio che redigerà il verbale dell'Assemblea. In tal caso, non è necessaria la presenza del Segretario.

#### *7.4 Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione*

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall'Unione Europea, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### *7.5 Quorum costitutivo e deliberativo*

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 Codice Civile, in caso di seconda convocazione dall'art. 2369 Codice Civile.

Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere approvate con maggioranza superiore al 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione, salvo quanto previsto al comma successivo.

Le deliberazioni aventi per oggetto la riduzione e/o l'aumento di capitale sociale (purchè in denaro, riservato ai soci e senza sovrapprezzo) nella misura non superiore all'ammontare delle perdite risultanti dall'ultimo bilancio o



situazione patrimoniale approvata dall'Assemblea ordinaria sono approvate e valide con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile.

### **Titolo III Amministrazione**

#### **Articolo 8**

##### *8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sei ad un massimo di nove membri, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, la quale non può essere superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La delibera dell'Assemblea avviene con le seguenti modalità:

- ognuno dei soci compila una lista dei Consiglieri da lui proposti ed elencati con numero progressivo;
- gli stessi soci procedono poi alla votazione di dette liste, disponendo ciascuno di un voto per ogni azione posseduta;
- indi si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista, successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque e così via sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere;
- i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati della lista corrispondente nell'ordine nella stessa indicato e disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti si considerano eletti i candidati appartenenti alle liste che non hanno avuto eletti o un minor numero di eletti: nel caso di concorrenza fra liste nella stessa posizione, si deciderà mediante sorteggio;
- se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più membri, subentrerà a ciascun Amministratore cessato il candidato della lista a cui questo ultimo apparteneva e che abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I Consiglieri sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare un quarto degli Amministratori comunque nominati, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I Consiglieri potranno essere scelti anche fra le cariche sociali, Consiglieri e dipendenti dei soci e loro controllate.

##### *8.2 Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, sceglie fra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

Può altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge,

delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### 8.3 *Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente di loro iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire a ciascun Amministratore ed a ciascun membro del Collegio Sindacale almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purchè la convocazione avvenga, tramite i mezzi indicati, almeno quarantotto (48) ore prima della riunione.

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, fissa, nell'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

#### 8.4 *Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione*

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

#### 8.5 *Poteri dell'Organo Amministrativo*

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali sia parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli Azionisti.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, C.C..

#### 8.6 *Rappresentanza della Società*

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta inoltre agli Amministratori Delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonchè per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

#### 8.7 *Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo*

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati dall'Assemblea dei soci. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

In assenza delle determinazioni di cui sopra, le cariche si intendono gratuite.

#### 8.8 *Comitato Scientifico*

A supporto delle attività della Società ed a titolo di consultazione sulle scelte tecniche del Consiglio di Amministrazione potrà essere istituito un Comitato Scientifico composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri tra i quali il Presidente ed il Direttore Generale se nominato: tale Comitato ha il compito di effettuare proposte sui piani scientifici della Società e di analizzare le proposte di piani di ricerca al fine di ottimizzare le scelte con il più aggiornato stato dell'arte.

Il Comitato Scientifico non ha potere deliberativo ma solo consultivo.

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è presieduto dal Presidente della Società.

Al Consiglio di Amministrazione spetta di stabilire le eventuali retribuzioni dei membri del Comitato Scientifico.

**Titolo IV**  
**Collegio Sindacale e controllo contabile**  
**Articolo 9**

*Collegio Sindacale e controllo contabile*

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal Sindaco più anziano.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso i Sindaci dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

**Titolo V**  
**Esercizi sociali, utili e diritto di recesso**  
**Articolo 10**

*Esercizi sociali*

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**Articolo 11**

*Ripartizione degli utili*

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società.

**Articolo 12**

*Diritto di recesso*

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi

stabiliti dalla legge.

**Titolo VI**  
**Disposizioni finali**  
**Articolo 13**

*Liquidazione della Società*

In caso di scioglimento della Società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

a) nomina uno o più liquidatori. Qualora l'Assemblea non vi provveda, il liquidatore sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la Società;

b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

**Articolo 14**

*Clausola compromissoria*

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ivi comprese le controversie relative alle validità assembleari nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisori Contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha la sede la Società entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede la Società su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dai soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

**Articolo 15**

*Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DR. GIULIANO ZUCCO